



**CAPITOLATO SPECIALE PER LA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO  
DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE ED EDUCATIVA TERRITORIALE  
PER MINORI E DISABILI - PERIODO 01.07.2018/30.06.2021**

**Lotto 1 - Assistenza domiciliare - C.I.G. 7495368D55**

**Lotto 2 - Assistenza educativa territoriale per minori e disabili - C.I.G.  
7495384A8A**

**Art. 1**  
**(Definizioni di riferimento)**

1.1. Ai fini della corretta interpretazione del presente capitolato, si intendono:

- a) per "Amministrazione", il C.I.S.A. Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale di Tortona, quale stazione appaltante che procede all'aggiudicazione dei servizi oggetto del presente capitolato;
- b) per "appalto", il contratto a titolo oneroso, stipulato per iscritto tra l'Amministrazione e una Ditta (o, per esso, un consorzio o un raggruppamento temporaneo di operatori economici), avente per oggetto la prestazione di servizi oggetto del presente capitolato;
- c) per "appaltatore", l'operatore economico prescelto dall'Amministrazione, cui la stessa affida l'esecuzione dell'appalto secondo le modalità definite nel presente capitolato, integrate con le indicazioni dell'offerta;
- d) per "contratto", l'atto negoziale con cui verranno ad essere formalizzati i rapporti tra l'Amministrazione e l'operatore economico prescelto come appaltatore;
- e) per "Codice dei contratti pubblici", il D.Lgs. 50/2016, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE;
- f) per "specifiche tecniche", le specifiche contenute in un documento, che definiscono le caratteristiche richieste del servizio, quali i livelli di qualità, i livelli della prestazione ambientale, una progettazione che tenga conto di tutte le esigenze (ivi compresa l'accessibilità per i disabili).

**Art. 2**  
**(Elementi generali di riferimento e finalità dell'appalto)**

2.1. Il presente capitolato speciale ha per oggetto i sottoelencati servizi a favore della popolazione residente nell'ambito territoriale del C.I.S.A.:

- ❖ ATTIVITA' PRINCIPALE LOTTO 1: la gestione delle attività di Assistenza Domiciliare e il servizio di accoglienza dell'utenza per anziani e disabili;  
ATTIVITA' SECONDARIE DEL LOTTO 1: servizi di sola pulizia domestica, spesa, piccole commissioni, prestazioni varie che comunque esulino dall'intervento diretto sulla persona e pulizie straordinarie da effettuarsi anche con l'uso di macchinari; per quanto riguarda il servizio di pulizia sarà compresa anche la pulizia dei locali della sede del Consorzio come da allegato al presente capitolato;  
Il servizio di Assistenza Domiciliare comprende anche i servizi dell'operatore generico.  
Il servizio di ristorazione comprende la preparazione e la consegna dei pasti al domicilio dell'utente.
- ❖ ATTIVITA' PRINCIPALE LOTTO 2: l'assistenza Educativa Territoriale a favore di minori e disabili, indicata nel presente capitolato anche con la dizione di Educativa Territoriale;

2.4. Il presente capitolato regola, inoltre, gli oneri generali e particolari inerenti il rapporto tra l'Amministrazione e l'appaltatore individuato in relazione alla fornitura dei servizi di cui all'oggetto conformemente a quanto previsto dalla normativa di settore.

2.5. I servizi oggetto del presente appalto rientrano tra quelli classificati nell'allegato IX del Codice dei contratti pubblici, per i quali è richiesto il necessario riferimento all'art. 140 e ss. dello stesso D.Lgs. n. 50/2016.

### Art. 3

#### (Prestazioni oggetto dell'appalto / specifiche tecniche - interazioni organizzative essenziali - adeguamenti del complesso delle prestazioni)

##### 3.1. Prestazioni oggetto dell'appalto e specifiche tecniche.

3.1.1. L'appaltatore realizza nell'ambito del quadro di attività istituzionali dell'Amministrazione in ambito sociale le attività individuate nel presente articolo, con riferimento agli standards ed alle linee di miglioramento per ciascuno indicati nei successivi articoli, individuati come specifiche tecniche e prestazionali ai sensi dell'art. 68 del Codice dei contratti pubblici.

3.1.2. L'appaltatore realizza le attività oggetto del presente appalto:

Attività	CPV
Servizio di assistenza sociale per persone anziane	85311100-3
Servizi di assistenza sociale per disabili	85311200-4
Servizi di assistenza sociale per bambini e giovani	85311300-5
Servizi sociali amministrativi (accessori)	85321000-5
Servizio di pulizia	90910000-9
Servizio fornitura pasti	55521200-0

3.1.3. Il complesso dei servizi di assistenza domiciliare è diretto a persone e a nuclei familiari che per non completa autosufficienza o altri particolari motivi di disagio socio ambientale abbiano necessità di adeguato supporto per vivere presso il domicilio. Obiettivo del servizio è il miglioramento della qualità della vita dei cittadini utenti, in qualsiasi situazione psico fisica si trovino, con attenzione particolare al favorirne la permanenza a domicilio creando le condizioni per cui ciò risulti possibile.

3.1.4. Il complesso dei servizi di educativa territoriale comprende attività socio-educative, con valenza prevalentemente educativa, tradotte in interventi per il mantenimento o il miglioramento delle capacità acquisite dal soggetto sul piano cognitivo, comportamentale e dei rapporti relazionali.

3.1.5. Lo svolgimento delle attività, in chiave sociale, prevede interventi assistenziali volti al soddisfacimento di alcuni bisogni materiali dell'utente, finalizzati alla conquista di maggiore autonomia personale.

3.1.6. Il complesso dei servizi comprende anche attività di pulizie e predisposizione pasti.

3.1.7. Il complesso dei servizi comprende, come attività correlate a quelle tipiche, il coordinamento, la programmazione e la verifica del servizio di assistenza domiciliare e dei servizi di educativa territoriale.

3.1.8. Il complesso dei servizi, in particolare, comprende lo svolgimento delle seguenti prestazioni essenziali:

Prestazioni essenziali (macroattività)	Profili descrittivi
Attività integrate di aiuto domestico, di aiuto nella vita di relazione, di assistenza diretta alla persona, di tutela e di prestazioni igienico sanitarie e tutti gli interventi previsti dalla normativa vigente per quanto riguarda il profilo professionale OSS.	Attività a prevalente contenuto assistenziale.
Sostegno alle funzioni educative genitoriali, anche al fine di consentire al minore l'acquisizione di maggiore autonomia sul piano psico-fisico e	Attività a prevalente contenuto educativo.

sull'apprendimento cognitivo.	
Attività di accompagnamento e di socializzazione finalizzate al miglioramento delle relazioni e dei comportamenti allo scopo di favorire l'autonomia personale, la conoscenza e l'inserimento nella propria comunità, anche attraverso l'uso delle risorse presenti sul territorio.	Attività a prevalente contenuto educativo.
Supporto e sostegno nelle funzioni di cura ed accudimento della propria persona e nella gestione delle proprie attività e dei propri spazi.	Attività a prevalente contenuto assistenziale.
Servizio di pulizia.	Attività a prevalente contenuto assistenziale.
Servizio di confezionamento pasti.	Attività a prevalente contenuto assistenziale.
Coordinamento degli operatori impegnati nel servizio, programmazione dei servizi e verifica degli interventi e il servizio di accoglienza dell'utenza	Attività a contenuto misto (operativo sociale).

3.1.9. L'appaltatore realizza le attività oggetto del presente capitolato assicurando la resa delle prestazioni essenziali individuate al precedente punto 3.1.8 e rispettando il Protocollo Operativo allegato al presente capitolato.

3.1.10. Per l'ottimale sviluppo delle attività relative al presente appalto, l'appaltatore è tenuto a rendere anche le attività rappresentate nel processo migliorativo delle prestazioni, in quanto dallo stesso proposte come elemento di sviluppo dello stesso in sede di selezione.

3.1.11. Il complesso delle prestazioni e delle attività relative al presente appalto si intende integrato dalle proposte formalizzate in sede di offerta dall'appaltatore, comprese le varianti progettuali eventualmente ammesse in base a quanto previsto dagli artt. 23 co. 15 e 95 co. 14 del d.lgs. 50/2016.

### **3.2. Modalità generali di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'appalto.**

3.2.1. Le attività di sviluppo dei servizi compresi nell'appalto si svolgeranno prevalentemente presso il domicilio dell'utente, ma potranno anche essere estese al di fuori dell'ambito familiare.

3.2.2. I servizi di assistenza domiciliare ed educativa territoriale devono essere svolti nel rispetto rispettivamente del PAI e del PEI, su proposta dell'assistente sociale competente, con l'eventuale collaborazione dei servizi specialistici, ed autorizzati, nel rispetto del monte ore disponibile, dal Responsabile dei Servizi di riferimento.

3.2.3. L'appaltatore dovrà assicurare i servizi per tutti i dodici mesi dell'anno, nella fascia oraria compresa tra le 7,00 e le 20,00 dei giorni feriali (dal lunedì al sabato), fermo restando che il suddetto servizio potrà essere ridotto o temporaneamente sospeso, nei limiti previsti dal monte ore disponibile. In caso di necessità rilevata dall'Ente sarà necessario effettuare il servizio anche in orari diversi e in giorni festivi.

3.2.4. Possono essere organizzate, per specifiche necessità, anche attività in piccoli gruppi di utenti minori e disabili, con adeguato numero di educatori, al fine di stimolare la socializzazione e la definizione di buone regole di cooperazione e convivenza fra i giovani, nonché al fine di sperimentare, in un contesto più allargato, forme diverse di autonomia e di apprendimento.

3.2.5. L'appaltatore deve garantire, al fine dell'efficienza e dell'efficacia del servizio, la continuità del rapporto operatore/utente, nel rispetto di criteri e modalità di mobilità in merito a sostituzioni, ferie, permessi, malattie, dimissioni, per le eventuali sostituzioni, nonché assicurare la tempestiva comunicazione al responsabile competente delle stesse sostituzioni.

3.2.6. L'appaltatore deve provvedere alla fornitura di tutto il materiale ed all'acquisizione di tutto quanto necessario allo svolgimento del servizio e quindi delle singole attività programmate (es.: materiale di cancelleria, biglietti per mezzi di trasporto e per l'ingresso a musei, teatri, cinema, piscine

ed altro sia per gli operatori che per gli utenti), considerando l'ammontare delle spese correlate in ogni caso non inferiore allo 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) dell'importo complessivo dell'appalto aggiudicato.

3.2.7. L'appaltatore deve provvedere a dotarsi di dispositivo di sicurezza per il trasporto di minori (seggolini auto) nel rispetto del vigente Codice della strada.

3.2.8. L'appaltatore assicura la realizzazione delle attività rispettando le condizioni particolari, specifiche di quelle indicate nei punti precedenti, stabilite nel Protocollo Operativo.

3.2.9 L'esecuzione dell'appalto deve essere realizzata tenendo conto delle implicazioni derivanti dalle interazioni organizzative specificate nel successivo punto 3.3.

### **3.3. Interazioni organizzative tra appaltatore e C.I.S.A. connesse all'efficace svolgimento dell'appalto (profili organizzativi).**

#### **3.3.1. Profili organizzativi relativi all'appaltatore.**

3.3.1.1. L'appaltatore aggiudicatario deve disporre di specifica figura per le funzioni di coordinamento distinta dal personale assistenziale - educativo e deputata a tenere i contatti con tutti gli operatori dipendenti dell'appaltatore stesso; dovranno essere previsti un coordinatore per il servizio di educativa territoriale per il quale dovranno essere previste 15 ore settimanali e un coordinatore per il servizio di assistenza domiciliare per un monte ore pari a 25 ore settimanali, ulteriori rispetto al monte ore previsto per la realizzazione dei progetti.

3.3.1.2. I Coordinatori saranno inoltre referenti organizzativi dei servizi oggetto del presente appalto e saranno responsabile dello svolgimento dei compiti assegnati ai singoli operatori.

3.3.1.3. I Coordinatori avranno il compito di tenere i collegamenti con il referente del Consorzio e cureranno i contatti con gli altri operatori del territorio, per il corretto svolgimento degli interventi programmati.

3.3.1.4. L'appaltatore, sulla base del monte ore a disposizione e dei Progetti Individuali, provvederà all'assegnazione del personale al singolo utente, avvalendosi delle indicazioni fornite dagli assistenti sociali che hanno in carico il caso.

3.3.1.5. L'appaltatore deve attivare entro quindici (15) giorni dalla stipulazione del contratto di appalto una sede operativa in uno dei Comuni del territorio consortile, con recapito telefonico e telematico attivo durante l'orario di svolgimento del servizio, al fine di assicurare una referenza organizzativa stabile in funzione dell'ottimale svolgimento dell'appalto. Inoltre devono essere previsti dei locali adeguati e rispondenti alle normative sulla sicurezza da utilizzare per l'attività oggetto del presente appalto, in grado di accogliere sia attività di sostegno scolastico che ludico ricreative.

3.3.1.6. L'appaltatore si impegna ad attivare un sistema informatico di controllo interno sullo svolgimento e sulla qualità dei servizi offerti. I risultati di detto controllo vengono inviati, a richiesta, al Servizio referente dell'Amministrazione che può anche chiederne l'integrazione, al fine di elaborare i controlli interni di cui alla normativa vigente in materia di servizi pubblici.

3.3.1.7. L'appaltatore dovrà inoltre, dotare tutto il personale di un supporto informatico in grado di provvedere a rilevare le presenze che dovrà possedere almeno le seguenti potenzialità:

riepilogo mensile degli accessi per utente,

riepilogo mensile degli interventi per utente,

figura professionale operante,

durata dell'intervento e sua tipologia,

dati riguardanti l'utente quali ad esempio: sesso, età, ...

#### **3.3.2. Profili organizzativi relativi all'Amministrazione.**

3.3.2.1. Il Responsabile del Servizio svolge le funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento tecnico delle varie fasi di attuazione del progetto ed effettua la verifica della corretta gestione delle attività e della rispondenza del servizio svolto dall'appaltatore ai reali bisogni dell'utenza.

3.3.2.2. Il Responsabile si impegna a fornire all'appaltatore i dati e le informazioni necessarie allo svolgimento del servizio.

3.3.2.3. Il Responsabile del Servizio ha diritto di richiedere, con nota motivata, su segnalazione dell'Assistente Sociale che ha in carico il caso, la sostituzione del personale impegnato nel servizio affidato che non offra garanzie di capacità, valida costituzione fisica, contegno corretto e non risulti idoneo a perseguire gli obiettivi e le finalità previste dal progetto dell'utente.

#### **Art. 4**

##### **(Variazioni non sostanziali e varianti sostanziali)**

#### **4.1. Variazioni non sostanziali delle prestazioni.**

4.1.1. Fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 6, l'appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'Amministrazione, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'appaltatore maggiori oneri.

#### **4.2. Varianti sostanziali.**

4.2.1. Le varianti sostanziali, riferite ad aspetti operativi e prestazionali individuati nei precedenti articoli 2 e 3, nonché nel Protocollo Operativo, in corso di esecuzione del contratto relativo al presente appalto sono ammesse nei casi stabiliti dalla normativa vigente.

4.2.2. Nessuna variazione sostanziale o modifica al contratto può essere comunque introdotta dall'appaltatore, se non preventivamente approvata dall'Amministrazione.

4.2.3. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove l'Amministrazione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'appaltatore, della situazione originaria preesistente.

4.2.4. Per la procedura di analisi e di eventuale approvazione delle varianti sostanziali in corso di esecuzione del contratto relativo al presente appalto si fa riferimento a quanto stabilito dal Codice dei contratti pubblici, in attuazione dell'art. 106 dello stesso d.lgs. 50/2016.

#### **Art. 5**

##### **(Ambito di realizzazione - luoghi di esecuzione dell'appalto)**

5.1. L'appaltatore realizza le attività previste in relazione al presente appalto nel territorio di competenza del C.I.S.A., nonché in ambiti territoriali esterni, quando ciò sia determinato da esigenze relative al corretto svolgimento delle prestazioni a garanzia degli utenti.

5.2. L'appaltatore realizza le attività previste in relazione al presente appalto presso il domicilio ed i luoghi di frequenza abituale degli utenti del servizio.

5.3. L'appaltatore è tenuto ad organizzare la logistica per la distribuzione di risorse umane, attività e servizi nei luoghi nei quali l'appalto deve essere realizzato, nonché per gli spostamenti.

5.4. L'Amministrazione specifica, con comunicazioni scritte, i piani di intervento e di realizzazione delle attività in luoghi specifici, qualora ciò sia richiesto da programmi o progetti specifici, anche individualizzati.

#### **Art. 6**

##### **(Variazioni dell'entità dell'appalto - Resa di prestazioni in aumento/diminuzione)**

6.1. Per motivate esigenze, le prestazioni oggetto dell'appalto potranno essere aumentate o ridotte da parte dell'Amministrazione, fino alla concorrenza di un quinto dell'importo complessivo netto contrattuale ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che l'appaltatore possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità.

6.2. Nel caso in cui l'Amministrazione richieda un aumento delle prestazioni la garanzia di cui al successivo art. 25 deve essere adeguatamente integrata.

**Art. 7**  
**(Subappalto)**

7.1. In ragione della particolarità delle prestazioni oggetto dell'appalto, con specifico riferimento alla necessaria omogeneità delle prestazioni nei confronti dell'utenza, il subappalto è consentito nei limiti previsti dall'art. 105 del d.lgs. 50/2016.

**Art. 8**  
**(Destinatari delle attività dell'appalto e rapporti dell'appaltatore con i soggetti fruitori delle attività oggetto del contratto/dell'appalto)**

8.1. Le prestazioni di servizi oggetto del presente appalto sono rivolte a soddisfare le esigenze di soggetti anziani, minori e disabili in condizione di disagio sociale, mediante attività di sostegno assistenziale, socio-educativo e domiciliare.

8.2. Nella realizzazione delle attività per l'esecuzione del presente appalto, l'appaltatore deve tenere in considerazione, nella produzione delle prestazioni, le seguenti particolarità di determinati gruppi di destinatari e di contesto:

<b>Elementi particolari</b>	<b>Incidenza per i destinatari dell'appalto</b>
Condizioni particolari relative a situazioni di determinati gruppi di soggetti.	I soggetti disabili fruitori del servizio possono essere in condizioni di disabilità psichica, fisica e sensoriale. È presente un gruppo di soggetti fruitori con formazione linguistica straniera.
Condizioni particolari di contesto.	I soggetti fruitori del servizio possono essere legati a contesti con concentrazione di varie criticità.

**Art. 9**  
**(Garanzie per i soggetti fruitori delle attività oggetto del contratto/dell'appalto - Procedure di reclamo)**

9.1. L'appaltatore assicura ai soggetti fruitori del servizio oggetto del presente appalto i livelli qualitativi desunti dal Protocollo Operativo.

9.2. L'Amministrazione, qualora riceva segnalazioni o reclami in ordine al servizio oggetto del presente appalto, inoltra le informazioni essenziali all'appaltatore per gli interventi di assistenza e di risposta.

9.3. L'appaltatore riporta tutte le informazioni relative a segnalazioni e reclami, nonché agli interventi di assistenza in risposta agli stessi in un rapporto da indirizzare al Direttore dell'esecuzione.

**Art. 10**  
**(Presupposti generali per l'esecuzione del contratto - Richiesta di esecuzione di prestazioni prima della stipulazione del contratto)**

10.1. L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, l'Amministrazione ne chieda l'esecuzione anticipata.

10.2. In relazione a quanto previsto dal comma 1, il Direttore del Consorzio può in particolare autorizzare l'esecuzione anticipata della prestazione dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace:

- a) quando si determinino condizioni per le quali, per la loro natura o per il luogo in cui deve essere eseguito il contratto, i servizi debbano essere immediatamente consegnati;
- b) in casi di comprovata urgenza.

10.3. Il Direttore del Consorzio autorizza l'esecuzione anticipata del contratto attraverso apposito provvedimento che indica in concreto i motivi che giustificano l'esecuzione anticipata, ai sensi delle lettere a) e b) del precedente comma 2.

10.4. Nei casi previsti dal comma 2, lettere a) e b) l'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del Direttore del Consorzio.

10.5. L'Amministrazione si riserva comunque, in relazione a casi di straordinaria necessità, determinati da situazioni contingibili ed urgenti, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione provvisoria, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo secondo quanto previsto dal successivo art. 25 del presente capitolato.

#### **Art. 11**

##### **(Condizioni generali per l'esecuzione del contratto di appalto a seguito della stipulazione - sospensione dell'esecuzione del contratto)**

11.1. Fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 10, il Direttore del Consorzio, divenuto efficace il provvedimento di affidamento, autorizza l'avvio dell'esecuzione della prestazione.

11.2. L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dall'Amministrazione per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'appaltatore non adempia, l'Amministrazione ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

11.3. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente l'avvio o la prosecuzione ottimale delle attività oggetto del contratto, il Direttore del Consorzio ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime.

11.4. Fuori dei casi previsti dal comma 3, il Direttore del Consorzio può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto e la relativa ripresa, quando siano venute meno le condizioni ostative allo svolgimento ottimale delle attività.

#### **Art. 12**

##### **(Durata dell'appalto)**

12.1. Il presente appalto decorre dal 1° Luglio 2018 e termina il 31 Dicembre 2021. Alla scadenza il rapporto si intende risolto di diritto, senza obbligo né onere di disdetta.

12.2. La durata del contratto può essere prorogata, secondo quanto previsto al successivo art. 13.

#### **Art. 13**

##### **(Proroga)**

13.1. Il contratto di appalto può essere prorogato sulla base di un provvedimento espresso dall'Amministrazione in relazione all'esigenza della stessa di dar corso alle procedure per la selezione di un nuovo appaltatore e del conseguente passaggio gestionale.

13.2. Il contratto può essere prorogato per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle procedure per l'individuazione del nuovo appaltatore e per un tempo non superiore a sei (6) mesi.

13.3. La proroga del contratto è disposta dall'Amministrazione senza che l'appaltatore possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità, mediante comunicazione scritta.

13.4. La proroga costituisce estensione temporale limitata del contratto relativo al presente appalto e con essa non possono essere introdotte nuove condizioni nel contratto medesimo.

#### **Art. 14**

##### **(Valore dell'appalto)**

14.1. Il valore stimato complessivo del presente appalto, rapportato alla durata dello stesso quale determinata all'art. 12 del presente capitolato risulta essere pari complessivamente per il periodo certo dell'appalto, ad €. 3.784.800,00 ed è così suddiviso:

- Importo annuo servizi/forniture da eseguire: € 1.260.000,00
- Importo annuo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso: € 1.600,00
- importo relativo al periodo massimo di proroga € 630.000
- importo relativo agli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per il semestre di proroga € 800,00.
- importo complessivo dell'affidamento comprensivo del semestre di proroga € 4.415.600,00

**A)** ATTIVITA' PRINCIPALE LOTTO 1: la gestione delle attività di Assistenza Domiciliare e il servizio di accoglienza dell'utenza per anziani e disabili. Valore annuale del servizio € 880.000,00. Quantità di ore annue presunte 44.000.

- ATTIVITA' SECONDARIE DEL LOTTO 1: Il servizio di Assistenza Domiciliare comprende anche i servizi dell'operatore generico che svolge servizi di sola pulizia domestica, spesa, piccole commissioni, prestazioni varie che comunque esulino dall'intervento diretto sulla persona e pulizie straordinarie da effettuarsi anche con l'uso di macchinari; per quanto riguarda il servizio di pulizia sarà compresa anche la pulizia dei locali della sede del Consorzio come da allegato al presente capitolato. Valore annuale del servizio € 30.000,00;  
Il servizio di ristorazione comprende la preparazione e la consegna dei pasti al domicilio dell'utente. Valore annuale del servizio € 30.000,00. Quantità di pasti annua presunta 12.000.

**B)** ATTIVITA' PRINCIPALE LOTTO 2: l'assistenza Educativa Territoriale a favore di minori e disabili, indicata nel presente capitolato anche con la dizione di Educativa Territoriale € 320.000,00. Quantità di ore annue presunte 14.330.

14.2. Il costo per la sicurezza in relazione all'esecuzione dell'appalto è determinato in € 1.600,00 annui, non soggetto a ribasso d'asta.

Ai sensi del comma 16 dell'art. 23 d.lgs. 50/2016, l'amministrazione stima complessivamente il costo della manodopera per il presente appalto in € 3.400.000,00.

#### **Art. 15**

##### **(Risorse umane impegnate nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto)**

15.1. L'appaltatore provvede alla gestione delle attività inerenti il presente appalto con risorse umane qualificate, avvalendosi di personale dipendente ed impegnandosi a ricollocare gli operatori impiegati nelle stesse attività nell'ambito del precedente appalto per gli stessi servizi e rimasti inoccupati, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti sul trasferimento di aziende, integrate da accordi sindacali.

Al presente appalto pertanto la Stazione Appaltante ritiene di dover applicare le previsioni di cui all'art. 50 del d.lgs. 50/2016, per favorire e promuovere la stabilità occupazionale dei lavoratori appartenenti all'appaltatore uscente.

15.2. In relazione al tipo di prestazioni richieste, il personale per il servizio di assistenza domiciliare deve essere in possesso dei seguenti titoli:

- a) attestato di qualifica OSS;
- b) per gli operatori generici non si richiede alcun attestato specifico, anche se costituirà titolo preferenziale la frequenza a corsi modulari di preparazione all'assistenza alla persona;

c) il soggetto aggiudicatario può avvalersi anche di personale appartenente a Cooperative Sociali di tipo B;

per il servizio di educativa territoriale:

- a) diploma o attestato di qualifica di Educatore Professionale specializzato o altro titolo equivalente conseguito in esito a corsi biennali o triennali post-secondari, riconosciuti dalla Regione o rilasciati dall'Università, laurea in Scienze dell'educazione indirizzo educatore professionale, laurea di educatore professionale conseguita ai sensi del decreto ministeriale;
- b) per la realizzazione di alcuni progetti, su preventiva autorizzazione del C.I.S.A., potranno essere utilizzate figure professionali diverse;

15.3. I Coordinatori dovranno conoscere la realtà e le risorse educativo-culturali-sociali del territorio e le caratteristiche e i bisogni dell'utenza interessata.

15.4. Il personale dovrà essere in possesso della patente di guida (almeno cat. B) ed in regola con tutto quanto previsto in materia sanitaria dalla normativa vigente.

15.5. L'appaltatore, in corrispondenza con l'inizio del contratto, fornisce dettagliato elenco nominativo degli operatori che impiegherà nei servizi e copia delle attestazioni che qualificano i requisiti professionali, in quanto tali operatori dovranno necessariamente essere in possesso dei requisiti professionali corrispondenti ai profili indicati ai punti precedenti.

15.6. Entro trenta (30) giorni dal ricevimento dell'elenco di cui al precedente comma, l'Amministrazione dispone la non utilizzazione dei nominativi privi dei requisiti richiesti o che ritenga, sulla base di motivate ragioni, non idonei; in questo caso l'appaltatore è tenuto a sostituire immediatamente i suddetti nominativi con altro personale in possesso dei requisiti richiesti dal presente capitolato nonché idoneo a soddisfare le esigenze dell'Amministrazione.

15.7. La ditta appaltatrice garantisce la sostituzione immediata del personale per qualunque ragione assente con personale di pari qualificazione professionale ed esperienza.

15.8. Le risorse umane impegnate dall'appaltatore nella realizzazione delle attività oggetto del presente appalto sono tenute ad osservare diligentemente gli oneri e le norme previste dalla normativa di riferimento e dal presente capitolato, nonché ad osservare quanto previsto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.).

15.9. Le risorse umane impegnate dall'appaltatore nella realizzazione delle attività oggetto del presente appalto devono provvedere a svolgere le attività previste nei Progetti Individuali proposti dagli Assistenti Sociali titolari dei casi.

15.10. Le risorse umane impegnate dall'appaltatore nella realizzazione delle attività oggetto del presente appalto devono inoltre partecipare alle riunioni e agli incontri di programmazione e verifica delle attività con gli operatori territoriali titolari dei casi.

15.11. Tutte le risorse umane impegnate nell'esecuzione del presente appalto devono essere identificabili mediante un tesserino di riconoscimento, contenente i dati anagrafici, il ruolo/funzione e la fotografia del dipendente. Tale tesserino di riconoscimento è fornito dall'appaltatore, deve essere sempre portato con sé dall'operatore e in ogni caso essere esibito a richiesta.

15.12. L'appaltatore nell'ambito delle attività oggetto del presente appalto si impegna a sostituire tempestivamente con altro personale dotato dei requisiti previsti le risorse umane che, in base a valutazione motivata dell'Amministrazione, abbiano disatteso le prescrizioni indicate nei precedenti commi del presente articolo o abbiano tenuto comportamenti (attivi o omissivi) incompatibili con le attività oggetto dell'appalto.

15.13. L'appaltatore si impegna a sostituire tempestivamente e nel pieno rispetto degli oneri previsti dal presente capitolato le risorse umane che, per qualsiasi ragione, siano assenti dalle attività programmate nell'ambito del presente appalto.

15.14. Qualora l'appaltatore non provveda tempestivamente alla sostituzione del personale assente, secondo quanto previsto dal Protocollo Operativo, sarà immediatamente applicata dall'Amministrazione una penale pari a € 100,00 per ogni giorno di assenza riscontrata o per ogni giorno di mancata sostituzione.

15.15. Le prestazioni rese dalle risorse umane impegnate dall'appaltatore nel presente appalto non costituiscono rapporto d'impiego con l'Amministrazione del C.I.S.A., né possono rappresentare titoli per avanzare richieste di rapporto diverso da quanto stabilito nel contratto di appalto.

15.16. In relazione al migliore sviluppo possibile dei servizi gestionali e complementari oggetto del presente contratto l'appaltatore realizza interventi formativi specifici (aggiornamenti e supervisione), nell'ambito di vigenza del contratto, finalizzati a migliorare i profili qualitativi ed operativo-gestionali dei servizi, nonché i profili erogativi dei servizi complementari.

15.17. In caso di sciopero l'Aggiudicatario è tenuto ad effettuare servizi essenziali secondo quanto previsto dal vigente CCNL applicato al presente appalto e nel rispetto della normativa vigente in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici, per quanto compatibile ed applicabile.

15.18. In riferimento a quanto disposto dalla normativa in materia di garanzie minime essenziali nei pubblici servizi in caso di sciopero, l'appaltatore è tenuto ad uniformare la propria autoregolamentazione del diritto di sciopero a quella in vigore per il personale dell'Amministrazione addetto a servizi/attività analoghi/e.

15.19. L'appaltatore si impegna a garantire alle risorse umane da esso impegnate nelle attività oggetto del presente appalto la massima informazione circa le modalità di svolgimento dei singoli servizi e le norme contenute nel presente capitolato, sollevando pertanto l'Amministrazione da oneri di istruzione delle stesse.

15.20. Nulla è dovuto all'appaltatore per la mancata prestazione del servizio, anche se causato da scioperi dei propri dipendenti.

#### **Art. 16**

##### **(Obblighi dell'appaltatore nei confronti delle risorse umane impegnate nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto / obblighi generali dell'appaltatore)**

16.1. In relazione alle risorse umane impegnate nelle attività oggetto del presente appalto, l'appaltatore è tenuto a far fronte ad ogni obbligo previsto dalla normativa vigente in ordine agli adempimenti fiscali, tributari, previdenziali ed assicurativi riferibili al personale dipendente. L'appaltatore si impegna altresì a dare attuazione al piano di formazione specifico per le risorse umane impegnate nella realizzazione dell'appalto.

16.2. Per i lavoratori dipendenti l'appaltatore è tenuto ad osservare gli obblighi retributivi e previdenziali stabiliti dai vigenti CCNL di categoria, compresi, se esistenti alla stipulazione del contratto, gli eventuali accordi integrativi territoriali.

16.3. Nel caso di società cooperative le condizioni normative e retributive sopra citate dovranno essere applicate anche per i soci-lavoratori.

16.4. Gli obblighi di cui al precedente comma 2 vincolano l'appaltatore anche se lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da esse, indipendentemente dalla struttura o dimensione del medesimo e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.

16.5. Per le verifiche in ordine agli adempimenti obbligatori nei confronti delle risorse umane impegnate nella realizzazione dell'appalto l'Amministrazione può richiedere all'appaltatore ogni documento utile, fatti comunque salvi gli accertamenti condotti in base alle disposizioni del contratto di appalto.

#### **Art. 17 (Obblighi generali dell'appaltatore in materia di sicurezza sul lavoro)**

17.1. L'appaltatore è tenuto a provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

17.2. L'appaltatore è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D. Lgs. n. 81/2008 e

normative correlate), tenendo sollevata l'Amministrazione da ogni responsabilità e conseguenza derivante da infortuni e da responsabilità civile verso terzi determinati dalla gestione del servizio.

17.3. In caso di esecuzione delle attività oggetto del presente appalto all'interno dei luoghi di lavoro dell'Amministrazione, l'appaltatore si obbliga, in base a quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 a coordinarsi ed a cooperare con il datore di lavoro committente per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione. In particolare, si obbliga a partecipare, ove promossa dal datore di lavoro committente, alla riunione di cooperazione e coordinamento.

17.4. L'appaltatore si impegna a fornire all'Amministrazione, in corrispondenza con l'inizio dell'appalto, le informazioni di seguito indicate, per le quali si impegna contestualmente a segnalare ogni eventuale modifica o integrazione che si verificasse nella durata contrattuale:

- nominativo del responsabile della sicurezza;
- nominativo del rappresentante dei lavoratori;
- requisiti tecnico-professionali richiesti da legislazione specifica;
- mezzi/attrezzature antinfortunistiche inerenti alla tipologia del lavoro da eseguire;
- formazione professionale (documentata) in materia di sicurezza dei lavoratori impegnati nel servizio oggetto dell'appalto;
- mezzi e attrezzature previsti e disponibili per l'esecuzione del lavoro;
- dotazione di dispositivi di protezione individuali;
- numero e presenza media di addetti;
- numero e tipologia degli infortuni occorsi negli ultimi tre anni;
- altre informazioni che l'appaltatore ritiene utile fornire in merito al suo servizio di prevenzione e protezione.

## **Art. 18**

### **(Obblighi dell'Amministrazione e interazioni organizzative correlate all'esecuzione dell'appalto)**

18.1. L'Amministrazione mantiene le funzioni di indirizzo e coordinamento in relazione al presente appalto per assicurare unitarietà e qualità degli interventi e in particolare provvede con proprie risorse umane ed organizzative:

- a) all'analisi della domanda generale riferita al servizio;
- b) alla programmazione dello stesso su base temporale prolungata;
- c) alla valutazione dei casi riconducibili al servizio;
- d) alla determinazione dei criteri e delle modalità di rapporto con l'utenza;
- e) alla verifica degli interventi, anche in termini di corretta esecuzione;
- f) ai rapporti con altri Enti in relazione a profili programmatori e di garanzia per l'utenza (fatti salvi i profili operativi del servizio, comunque rientranti nelle competenze dell'aggiudicataria);
- g) alle determinazioni in ordine alle prestazioni con riferimento agli utenti (eventuale cessazione, modifiche, ecc.).

18.2. L'Amministrazione svolge le attività di propria competenza, indicate agli ultimi tre punti dell'elenco di cui sopra, in sinergia e collaborazione con gli operatori dell'appaltatore e con il coordinatore referente del servizio all'interno dell'organizzazione dello stesso.

18.3. L'Amministrazione si impegna altresì ad una continua collaborazione col coordinatore referente dell'appaltatore, al fine di un ottimale svolgimento delle attività e di un proficuo rapporto con i fruitori delle stesse.

18.4. Ulteriori competenze dell'Amministrazione sono individuabili con riferimento alle interazioni organizzative specifiche tra la stessa e l'appaltatore desumibili dall'evoluzione effettiva delle attività inerenti il presente appalto: per esse l'Amministrazione e l'appaltatore definiscono eventuali modificazioni/integrazioni al Protocollo Operativo.

18.5. L'appaltatore è comunque tenuto al rispetto del disciplinare tecnico organizzativo per la gestione delle attività inerenti il presente appalto stabilito dall'Amministrazione e specificato nel Protocollo Operativo.

18.6. L'appaltatore può fornire all'Amministrazione ulteriori elementi utili per la programmazione o per l'adeguamento, sotto il profilo operativo - progettuale, delle attività riferibili all'appalto, a fronte degli elementi acquisiti in relazione all'esecuzione dello stesso.

#### **Art. 19**

##### **(Trattamento di dati personali nell'esecuzione del contratto / Modalità per il trasferimento delle informazioni relative all'esecuzione del contratto)**

19.1. Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 l'appaltatore è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento delle attività inerenti il presente appalto e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'esecuzione dello stesso.

19.2. L'appaltatore dichiara di conoscere gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 196/2003 e dai provvedimenti generali ad esso correlati a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.

19.3. L'Amministrazione e l'appaltatore prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del contratto relativo al presente appalto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

#### **Art. 20**

##### **(Corrispettivo per l'esecuzione delle prestazioni dell'appalto)**

20.1. Il corrispettivo che l'Amministrazione corrisponde all'appaltatore per l'esecuzione delle prestazioni relative al presente appalto è determinato dall'offerta dell'appaltatore medesimo e dagli oneri fiscali correlati che debbano essere corrisposti dal committente.

20.2. L'Amministrazione assume a riferimento per la determinazione del corrispettivo, in relazione alle prestazioni effettivamente realizzate, i valori parametrici/unitari configurati dall'appaltatore in sede di offerta.

20.3. Con tale corrispettivo l'appaltatore si intende compensato di qualsiasi suo avere inerente, connesso o conseguente al servizio medesimo senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi essendo in tutto e per tutto soddisfatto con il pagamento del corrispettivo pattuito, salvo quanto disposto al successivo art. 21 in materia di adeguamento/revisione dei prezzi.

#### **Art. 21**

##### **(Adeguamento/revisione dei prezzi)**

21.1. I prezzi oggetto del presente contratto sono assoggettati a revisione periodica su base annuale, secondo quanto previsto dall'art. 106 del Codice dei contratti pubblici.

21.2. La revisione dei prezzi è effettuata dall'Amministrazione con specifica istruttoria, assumendo a riferimento come indicatori i dati elaborati dall'Osservatorio secondo le previsioni di cui all'art. 213 co. 3 lett. h-bis).

21.4. In relazione all'istruttoria di cui al precedente comma 2, il soggetto deputato a realizzarla invita l'appaltatore ad inoltrare all'Amministrazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la documentazione dimostrativa sull'aumento dei costi sostenuti.

21.5. In relazione alla revisione per l'adeguamento dei prezzi non è considerata circostanza imprevedibile di cui all'art. 1664 del Codice civile la sottoscrizione di nuovi contratti collettivi nazionali di lavoro o di altri accordi territoriali o aziendali in sostituzione di quelli scaduti.

**Art. 22**  
**(Condizioni di pagamento)**

22.1. Il pagamento delle prestazioni di servizi resi in esecuzione del contratto relativo al presente appalto è effettuato dall'Amministrazione entro 30 giorni dal ricevimento della fattura giusta previsione del D. Lgs. 231/2002.

22.2. L'appaltatore è tenuto a predisporre un rendiconto analitico delle prestazioni realizzate nel periodo di riferimento indicato nella fattura, nonché ad allegarlo alla stessa per consentire all'Amministrazione la verifica delle attività.

22.3. La liquidazione dei corrispettivi avverrà previo controllo, da parte dell'Amministrazione, del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali da parte dell'appaltatore mediante la richiesta del Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC), secondo le modalità e le tempistiche previste dalla normativa vigente.

22.4. L'Amministrazione, a seguito della verifica di cui al precedente comma, procede alla liquidazione delle prestazioni effettivamente realizzate.

22.5. Il pagamento è comunque subordinato alla stipulazione del contratto.

22.6. In caso di presentazione di fattura irregolare da parte dell'appaltatore, il pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della stessa da parte dell'Amministrazione.

22.7. Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti in seguito ad esito negativo dei controlli sopraddetti, l'appaltatore non potrà opporre eccezione all'Amministrazione, né avrà titolo a risarcimento del danno, né ad alcuna pretesa.

22.8. Le fatture dovranno essere intestate ed inviate al C.I.S.A.

22.9. Le fatture devono essere redatte in lingua italiana e devono necessariamente contenere, oltre agli elementi obbligatoriamente previsti dall'art. 21 del D.P.R. n. 633/1972, i seguenti elementi:

22.9.1.) l'eventuale esplicitazione dei riferimenti comportanti l'applicazione di particolari regimi fiscali o di esenzione dall'IVA, se riferibili alle prestazioni oggetto dell'appalto;

22.9.2.) tutti i riferimenti bancari per il pagamento, dettagliati secondo le codificazioni BAN/IBAN.

22.10. In caso di affidamento a Raggruppamenti temporanei, l'Amministrazione procederà al pagamento delle fatture emesse dal soggetto capogruppo, le quali dovranno recare dettagliata indicazione delle attività, nonché la misura delle stesse, realizzate dai singoli componenti del Raggruppamento.

22.11. In relazione a quanto previsto dal precedente comma, è comunque di competenza del soggetto capogruppo la formalizzazione del rendiconto di cui al precedente comma 2.

**Art. 23**  
**(Cessione del contratto)**

23.1. È vietata all'appaltatore la cessione anche parziale del contratto relativo al presente appalto, fatti salvi casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese, per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del d.lgs. 50/2016.

23.2. L'Amministrazione si riserva la facoltà di cedere il contratto ad enti selezionati o costituiti appositamente per l'affidamento di funzioni/servizi pubblici, alla gestione delle/dei quali siano funzionali o anche indirettamente connesse le prestazioni oggetto del contratto.

**Art. 24**  
**(Cessione dei crediti maturati in relazione all'esecuzione del contratto)**

24.1. L'appaltatore può, in relazione ai crediti verso l'Amministrazione derivanti dal contratto avente ad oggetto il presente appalto, avvalersi delle disposizioni di cui alla L. 21 febbraio 1991, n. 52, potendo effettuare la cessione degli stessi crediti a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

24.2. Ai fini dell'opponibilità all'Amministrazione, le cessioni di crediti devono essere stipulate dall'appaltatore mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Amministrazione stessa quale soggetto debitore.

24.3. Le cessioni di crediti derivanti dal corrispettivo del presente appalto sono efficaci e opponibili all'Amministrazione qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi all'appaltatore cedente e al soggetto cessionario entro quindici giorni dalla notifica della cessione.

24.4. L'Amministrazione, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale correlato al contratto per il presente appalto, può preventivamente accettare la cessione da parte dell'appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione.

24.5. In ogni caso, quando all'Amministrazione sia notificata la cessione, essa può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a servizi con questo stipulato.

#### **Art. 25**

##### **(Garanzie inerenti la corretta esecuzione del contratto)**

25.1. L'appaltatore, quale esecutore del contratto, è obbligato a costituire garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 d.lgs. 50/2016.

#### **Art. 26**

##### **(Responsabilità)**

26.1. La gestione delle attività oggetto del presente appalto è effettuata dall'appaltatore in proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo in qualità di esecutore delle attività stesse a tutti gli effetti di legge.

26.2. L'appaltatore risponde interamente per ogni difetto dei mezzi e delle attrezzature impiegate, anche se di proprietà dell'Amministrazione, nell'espletamento dei servizi, nonché degli eventuali danni a persone o cose che dagli stessi possano derivare.

26.3. L'appaltatore si intende espressamente obbligato a tenere, comunque, sollevata ed indenne l'Amministrazione da qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato ai propri dipendenti od a proprie attrezzature derivanti da comportamenti di terzi, nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare per fatto doloso o colposo a persone o a cose dall'attività del proprio personale e dagli utenti affidati, in relazione ai servizi oggetto dell'appalto.

26.4. Conseguentemente a quanto previsto dal precedente comma 3 è fatto obbligo all'appaltatore di mantenere l'Amministrazione sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

26.5. L'appaltatore, oltre alle norme del presente capitolato, deve osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati nel periodo dell'appalto, comprese le disposizioni regolamentari dell'Amministrazione, per quanto funzionali allo svolgimento dell'attività oggetto dell'appalto.

26.6. L'appaltatore risponde verso gli utenti ed i terzi per i danni arrecati dai propri dipendenti nell'espletamento dei servizi e si impegna a sollevare l'Amministrazione da ogni molestia e responsabilità relativa.

26.7. L'accertamento dei danni sarà effettuato dall'Amministrazione in contraddittorio con i rappresentanti dell'appaltatore. Nel caso di loro assenza si procederà agli accertamenti dinanzi a due testimoni, anche dipendenti dell'Amministrazione stessa, senza che l'appaltatore possa sollevare eccezione alcuna.

**Art. 27**  
**(Coperture assicurative)**

27.1. È a carico dell'appaltatore ogni onere assicurativo e previdenziale riguardante gli operatori impegnati per l'esecuzione del presente contratto.

27.2. È obbligo dell'appaltatore stipulare specifica polizza assicurativa per responsabilità civile (RC), comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCVT), con esclusivo riferimento al servizio in questione, con massimale per sinistro non inferiore ad Euro 400.000,00 e con validità non inferiore alla durata dell'appalto. Ugualmente è necessario prevedere una copertura assicurativa per eventuali incidenti in itinere degli operatori, che riguardi sia i mezzi privati che gli operatori stessi.

27.3. In alternativa alla stipulazione della polizza di cui al precedente comma 2, il prestatore di servizi potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, deve produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto dell'Amministrazione, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri, nonché limiti del massimale annuo per danni.

27.4. Copia della polizza di cui ai punti 27.2 e 27.3, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata all'Amministrazione entro dieci (10) giorni dal ricevimento della comunicazione d'aggiudicazione, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. Quest'ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio.

**Art. 28**  
**(Verifiche in ordine all'esecuzione del contratto)**

28.1. L'Amministrazione procede alla verifica di conformità dei servizi acquisiti nell'ambito del presente appalto con periodicità mensile.

28.2. Le attività di verifica di conformità dei servizi sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.

28.3. Le attività di verifica di conformità hanno, inoltre, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.

28.4. La verifica di conformità dei servizi è effettuata direttamente dal soggetto esercitante le funzioni di Direttore dell'esecuzione del contratto previa verifica da parte dei Responsabili dei Servizi, conformemente alle modalità definite nel Protocollo Operativo.

28.5. Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell'appaltatore. L'appaltatore, a propria cura e spesa, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari ad eseguirli.

28.6. Il Direttore dell'esecuzione del contratto o il soggetto incaricato provvede a redigere un verbale di verifica di conformità.

28.7. Alla scadenza del contratto, il Direttore dell'esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.

28.8. L'Amministrazione assume come riferimento generale per la disciplina delle attività di verifica inerenti l'appalto il quadro normativo definito dall'art. 111 del d.lgs. 50/2016, riservandosi tuttavia la facoltà di sviluppare altre soluzioni di verifica e di controllo.

28.9. L'appaltatore attiva un sistema di autocontrollo dei servizi gestiti, il quale deve comunque essere coordinato con i sistemi informativi e di controllo organizzati dall'Amministrazione.

28.10. L'Amministrazione può effettuare anche verifiche sulla soddisfazione degli utenti dei servizi appaltati o affidati.

28.11. L'Amministrazione può realizzare, anche con la collaborazione dell'appaltatore, verifiche funzionali sui servizi appaltati, al fine di rilevarne l'effettivo impatto sul contesto socio-economico di riferimento.

#### **Art. 29**

**(Verifiche in ordine all'adempimento, da parte dell'appaltatore, di obblighi fiscali e contributivi relativi alle risorse umane impegnate nell'esecuzione del contratto)**

29.1. L'Amministrazione provvede, nell'ambito di durata del contratto relativo al presente appalto, a verificare il mantenimento, da parte dell'appaltatore, dei requisiti generali, sia con riguardo a quelli inerenti la capacità a contrattare, sia con particolare riferimento agli obblighi di legge per lo stesso in ordine al personale, sul piano fiscale e contributivo-previdenziale.

29.2. In relazione a quanto previsto dal precedente comma 1, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a verifiche periodiche circa la regolare assunzione del personale impegnato nello svolgimento delle attività e la regolare applicazione al suddetto personale del relativo contratto di lavoro.

#### **Art. 30**

**(Inadempimenti relativi a prestazioni oggetto del contratto - penalità - esecuzione in danno)**

30.1. In relazione all'esecuzione del presente contratto/appalto, con riferimento agli obblighi specifici e generali in esso determinati per l'appaltatore, qualora lo stesso non li adempia in tutto o in parte e per gli stessi sia rilevata l'effettiva inadempienza in base alla procedura disciplinata dai successivi commi da 2 a 4, l'Amministrazione applica specifiche penali, mediante addebito di una somma determinata di volta in volta in relazione alla gravità dell'inadempienza e comunque in misura non inferiore ad Euro 100,00 (cento) e non superiore al 10% del valore complessivo del contratto.

30.2. La rilevazione degli inadempimenti può aversi, da parte dell'Amministrazione:

- a) nell'ambito delle attività di verifica e di controllo sulla regolare esecuzione dell'appalto, disciplinate dal precedente art. 28;
- b) a seguito di verifiche specifiche, condotte sulla base di segnalazioni prodotte da soggetti fruitori dei servizi oggetto del presente appalto/contratto;
- c) a seguito di reclami circostanziati, formulati per iscritto da soggetti fruitori dei servizi oggetto del presente appalto/contratto.

30.3. La contestazione dell'inadempienza è comunicata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, verso cui l'appaltatore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dall'Amministrazione.

30.4. In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni l'Amministrazione procederà all'applicazione delle penali individuate al precedente comma 1.

30.5. Il Direttore dell'esecuzione riferisce tempestivamente al Responsabile del Procedimento in merito alle eventuali inadempienze nell'esecuzione del contratto.

30.6. Sono in ogni caso fatte salve le possibilità, per l'Amministrazione, di accertare e chiedere ristoro, anche in via giudiziale, all'appaltatore per maggiori danni dallo stesso causati da inadempimenti, nonché di risolvere il contratto per accertata gravità degli inadempimenti, come previsto dai successivi articoli.

30.7. Qualora l'appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell'appalto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione può commissionare ad altro qualificato soggetto, individuato con specifico provvedimento, l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dall'appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Consorzio.

30.8. Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, l'Amministrazione può rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

## **Art. 31**

### **(Vicende soggettive inerenti l'appaltatore incidenti sul rapporto contrattuale - fallimento dell'appaltatore)**

31.1. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all'appaltatore non hanno singolarmente effetto nei confronti dell'Amministrazione fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal D. Lgs. n. 50/2016.

31.2. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta (60) giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 1 producono, nei confronti dell'Amministrazione, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

31.3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi da 1 a 3 si applicano anche nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore di cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della L. 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni, e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure che si trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilità di cui all'articolo 6 della L. 23 luglio 1991, n. 223 e ss.mm.ii..

31.4. Il fallimento dell'appaltatore comporta, ai sensi dell'art. 81, comma 2, del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, lo scioglimento in forza di legge del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione.

31.5. Qualora l'appaltatore sia un Raggruppamento Temporaneo, in caso di fallimento del soggetto mandatario l'Amministrazione ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria, ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un'impresa mandante l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

## **Art. 32**

### **(Cause di risoluzione del contratto - procedura per la risoluzione del contratto)**

32.1. Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile l'Amministrazione può ritenere risolto il contratto nei seguenti casi:

- a) reiterati inadempimenti che giustificano l'applicazione di una penale e che si verificano più di 2 (due) volte per la medesima ipotesi di inadempimento o comunque più di 3 (tre) complessivamente;
- b) inosservanza delle direttive dell'Amministrazione in sede di avvio dell'esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dal contratto di appalto;
- c) inosservanza, da parte dell'appaltatore, degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro nei confronti dei dipendenti impegnati nell'appalto.

32.2. Il contratto si intende altresì risolto in caso di subappalto.

32.3. Quando il Direttore dell'esecuzione accerta che comportamenti dell'appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni invia al Responsabile del Procedimento una relazione particolareggiata.

32.4. Il Direttore del Consorzio formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici (15) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni.

32.5. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, il Direttore del Consorzio dispone la risoluzione del contratto.

32.6. Qualora, al di fuori dei precedenti casi, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il Direttore del Consorzio gli assegna un termine che, salvi i casi d'urgenza, non può essere inferiore a quindici (15) giorni, per compiere le prestazioni in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.

32.7. Scaduto il termine assegnato, qualora l'inadempimento permanga, il Direttore del C.I.S.A. dispone la risoluzione del contratto.

32.8 Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, valgono le previsioni di cui all'art. 108 del Codice degli Appalti.

### **Art. 33** **(Risoluzione per reati accertati)**

33.1. Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi dell'Amministrazione, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati alle prestazioni oggetto del contratto nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il Responsabile del Procedimento valuta, in relazione allo stato del servizio e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità del contratto, l'opportunità di procedere alla risoluzione del contratto stesso.

33.2. Nel caso di risoluzione, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

### **Art. 34** **(Recesso unilaterale dell'Amministrazione)**

34.1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, in base all'art. 21-sexies della legge n. 241/1990 ed ai sensi dell'art. 1671 del Codice civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio, per motivi di pubblico interesse.

34.2. Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

34.3. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi quindici (15) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 2.

34.4. Qualora l'Amministrazione si avvalga della facoltà di recesso unilaterale, essa si obbliga a pagare all'appaltatore un'indennità corrispondente a quanto segue:

34.4.1. prestazioni già eseguite dall'appaltatore al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Amministrazione;

34.4.2. spese sostenute dall'appaltatore;

34.4.3. un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti (4/5) del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

34.4.4. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, valgono le previsioni di cui all'art. 109 del Codice degli Appalti.

### **Art. 35** **(Cause ostative all'esecuzione dell'appalto e sospensione dell'appalto per volontà dell'Amministrazione - Recesso dell'appaltatore)**

35.1. Fatto salvo quanto stabilito dai precedenti articoli, per ragioni di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili all'Amministrazione, la stessa può sospendere l'esecuzione delle prestazioni relative al presente appalto per tutta la durata della causa ostativa.

35.2. Decorso un periodo di sei (6) mesi è facoltà dell'appaltatore recedere dal contratto senza diritto ad indennizzo alcuno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese.

35.3. L'Amministrazione, fermo quanto previsto nel comma precedente, si riserva la facoltà di sospendere l'esecuzione della prestazione per un periodo complessivo massimo di sei (6) mesi senza che l'appaltatore possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità.

35.4. L'Amministrazione provvede a comunicare per iscritto all'appaltatore la sospensione dell'esecuzione almeno ventiquattro (24) ore prima della data fissata per la sua decorrenza.

#### **Art. 36**

##### **(Risoluzione in via transattiva di controversie inerenti l'esecuzione del contratto)**

36.1. La risoluzione delle controversie relative a diritti soggettivi ed inerenti l'esecuzione del contratto relativo al presente appalto può essere definita dall'Amministrazione e dall'appaltatore, avvalendosi di quanto stabilito dall'art. 208 del Codice dei contratti pubblici, mediante transazione ai sensi dell'art. 1965 del Codice civile.

36.2. La proposta di transazione può essere formulata:

a) dall'appaltatore al Direttore del Consorzio;

b) dal Direttore del Consorzio all'appaltatore, previa audizione del medesimo.

36.3. La transazione deve avere forma scritta, a pena di nullità.

#### **Art. 37**

##### **(Devoluzione delle controversie non risolubili in via transattiva)**

37.1. La risoluzione delle controversie inerenti l'esecuzione del contratto relativo al presente appalto non rimediabili mediante transazione o accordo similare in base al precedente art. 36 è devoluta alla competenza del Foro di Alessandria.

37.2. È comunque fatta salva la devoluzione esclusiva al giudice amministrativo di tutte le controversie riferibili alle fattispecie ed ai casi individuati dall'art. 204 del Codice dei contratti pubblici.

#### **Art. 38**

##### **(Stipulazione del contratto di appalto)**

38.1. Il contratto relativo al presente appalto è stipulato entro quarantacinque (45) giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione definitiva, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di concordare con l'aggiudicatario diverso termine in differimento.

38.2. Il contratto relativo al presente appalto è comunque stipulato non prima di trentacinque (35) giorni dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione, salvo motivate ragioni di particolare urgenza che non consentano all'Amministrazione di attendere il decorso del predetto termine e che siano rese note con adeguate modalità, nonché precisate nel provvedimento di aggiudicazione.

38.3. Il contratto relativo al presente appalto è stipulato mediante scrittura privata ai sensi dell'art. 32 co. 14 del Codice.

#### **Art. 39**

##### **(Spese relative alla stipulazione del contratto e registrazione del contratto)**

39.1. Tutte le spese inerenti la stipulazione del contratto relativo al presente appalto sono a carico dell'appaltatore.

39.2. Il contratto stipulato per scrittura privata è soggetto a registrazione in caso d'uso a cura e spese della parte richiedente, ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 comma 2 e dall'art. 6 del D.P.R. n. 131/1986, in quanto avente ad oggetto prestazioni assoggettate ad IVA.

**Art. 40**  
**(Clausola di rinvio)**

40.1. Per quanto non disciplinato, indicato e precisato nel presente capitolato a fini di regolazione dei rapporti tra le parti e dei rispettivi obblighi od oneri, l'Amministrazione e l'appaltatore fanno riferimento alle disposizioni del Codice civile e di altre leggi vigenti per la disciplina di aspetti generali in materia di contratti, nonché alle disposizioni di leggi e regolamenti vigenti specificamente deputati a disciplinare i contratti pubblici.

**Allegati:** Protocollo Operativo  
Servizio pulizie sede C.I.S.A.